

Utilizzazione e razionalizzazione dei centri di accoglienza.

In ordine alla utilizzazione delle strutture di accoglienza, si evidenzia l'opportunità di rivedere la sistemazione alloggiativa dei profughi e ciò sia per l'eventuale necessità di riconsegnare aree o immobili, sia al fine di organizzare una più idonea sistemazione dei profughi, soprattutto in relazione alla prevedibile evoluzione del clima, con l'inizio dell'autunno.

I Sigg.ri Prefetti potranno dunque disporre, autonomamente, nell'ambito delle rispettive province, spostamenti o risistemazioni che rendano più razionale e più economica l'accoglienza, unificando nel minor numero possibile di strutture le attuali presenze di profughi.

Questa Direzione Generale resta a disposizione per ogni collaborazione e per valutazioni congiunte qualora le necessità di risistemazione degli assistiti o di accorpamento delle strutture comportino oneri particolarmente gravosi per l'Amministrazione, in relazione al tempo limite fissato dalla più volte cennata Direttiva.

Ovviamente, ogni proposta di spostamento a carattere interprovinciale, dovrà essere comunicata al Gabinetto del Sig. Ministro per la necessaria autorizzazione.

Questione rimpatri

Fatto salvo quanto disposto dal punto 4 della Direttiva (concessione di permessi di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e ferma restando l'avviata opera di allontanamento degli irregolari di cui al punto 1 della medesima Direttiva, occorre attivare un programma graduale di rimpatrio dei profughi in Albania.

Al riguardo, sono stati individuati i seguenti scaglioni, in relazione alle diverse situazioni personali:

- a) cittadini albanesi, giunti in Italia da soli e non aventi famiglia in Italia sia assistiti nei centri di accoglienza sia domiciliati presso connazionali parenti o conoscenti;
- b) nuclei familiari;
- c) in particolare nuclei familiari che non hanno, al momento, possibilità alloggiative in Albania;
- d) cittadini albanesi che provengono da zone dell'Albania in condizioni ancora gravi sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo indicazioni del Ministero degli Affari Esteri.

L'appartenenza a ciascuno di questi scaglioni, vale per le priorità da seguire nell'attuazione delle operazioni di rimpatrio che dovranno iniziarsi, già entro il 30 settembre p.v. e proseguire in ottobre evitando che l'intero programma scivoli verso la scadenza del 30 novembre.

A tutti i cittadini albanesi soprarichiamati, saranno garantite le spese di viaggio dall'attuale domicilio sino in Albania, nonché il sussidio di prima sistemazione con le modalità e le misure già corrisposte nel mese di agosto (lire 300.000 per ogni adulto e lire 150.000 per ogni minore) nell'ambito del noto programma già posto in essere con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità per i cittadini albanesi di richiedere ed effettuare anticipatamente il rimpatrio volontario ed assistito a prescindere dall'appartenenza ad un determinato scaglione.

Le SS.LL. faciliteranno al massimo, infine, i rimpatri di coloro che intendono rientrare in Albania senza usufruire del programma governativo di rimpatrio.

Nel confermare ogni possibile collaborazione, si prega di voler continuare a tenere costantemente informata questa Direzione Generale sulle presenze di profughi assistiti e sulla loro dislocazione nelle rispettive province.

IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)



Circolare n.41/97



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215131/15/3/1/1^Div.

Roma, 16.9.1997

OGGETTO: Verifica della condizione di reciprocità con Polonia e Ungheria in materia di lavoro autonomo.

Divieto esercizio della professione di medico-chirurgo per i cittadini degli Stati aderenti all'associazione con i Paesi U.E.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 15.11.1995 si rende noto che il competente Servizio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che risulta verificata la condizione di reciprocità in materia di lavoro autonomo anche con la Polonia e l'Ungheria, Stati aderenti all'associazione con i Paesi U.E..

Di conseguenza, non dovranno essere inviate richieste di verifica della condizione di reciprocità per i cittadini dei predetti Paesi, oltre a quelli già segnalati con la citata

circolare del 15.11.1995, al fine del rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Si soggiunge, inoltre, che lo stesso Ministero degli Affari Esteri, a seguito di specifico quesito formulato da questo Dicastero in merito alla possibilità di ritenere verificata la condizione di reciprocità con i Paesi aderenti all'Associazione con i Paesi U.E. anche per la professione di medico-chirurgo, ha riferito che, sulla base di parere conforme del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 9 del D.Leg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, è richiesta l'esistenza di un Accordo speciale tra gli Stati di appartenenza dei soggetti interessati, quale requisito essenziale per l'iscrizione all'Albo dei medici da parte dei cittadini stranieri.

Per l'assenza di accordo speciale in materia tra l'Italia e gli Stati aderenti all'Associazione con i Paesi U.E., è da escludere nella fattispecie la possibilità per i cittadini della Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia e Ungheria, di accedere all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Ciò posto, si pregano le SS.LL di impartire opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinché, a partire dalla data della presente circolare, non vengano più rilasciati permessi di soggiorno per lavoro autonomo ai cittadini delle predette nazionalità che intendano esercitare la professione di medico-chirurgo.

11/11/95
A
h

IL CAPO DELLA POLIZIA

[Handwritten signature]

Circolare n. 42/97



EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 17.9.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. PREFETTI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>BOLZANO</u>
SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA	<u>TRENTO</u>
SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
SIGG. QUESTORI REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. IN RELAZIONE AI NUMEROSI QUESITI FORMULATI DALLE QUESTURE E FACENDO SEGUITO A QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE P.N. DEL 2 SETTEMBRE 1997, RELATIVAMENTE AL PUNTO 4 DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 AGOSTO 1997, SI CHIARISCE CHE L'ESCLUSIONE DAI RIMPATRI CONCERNE I CITTADINI ALBANESI CHE ABBIANO GIA' OTTENUTO O STIANO PER OTTENERE SPECIFICI PERMESSI DI SOGGIORNO QUALI AD ESEMPIO QUELLO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE; STATUS DI RIFUGIATO; MOTIVO UMANITARIO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 12 TER LEGGE 39/90. NON POTRANNO, INVECE, IN ALCUN MODO ESSERE RILASCIATI PERMESSI PER MOTIVI DI LAVORO A QUANTI RISULTINO SOGGIORNARE IN ITALIA CON IL NULLA OSTA SCADUTO. IN MERITO, POI, AL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE SI SOGGIUNGE CHE TALE TITOLO DI SOGGIORNO POTRA' ESSERE CONCESSO AI CITTADINI ALBANESI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE E CHE, ENTRATI IN ITALIA TRA IL

1° MARZO ED IL 30 GIUGNO 1997, RISULTINO SOGGIORNARE SUL TERRITORIO NAZIONALE CON NULLA OSTA, ANCHE SE SCADUTO E NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PUNTO 1 DELLA DIRETTIVA SOPRA RICHIAMATA. I CITTADINI ALBANESI ENTRATI IN MODO IRREGOLARE IN ITALIA PRIMA DEL MARZO E DOPO IL 30 GIUGNO 1997 NON POTRANNO OTTENERE, ANCHE SE IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, IL PERMESSO PER COESIONE FAMILIARE, MA DOVRANNO LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE E RICHIEDERE IL PRESCRITTO VISTO DI INGRESSO PRESSO LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA A TIRANA, SEGUENDO LA PROCEDURA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, ATTUALMENTE IN VIGORE. PRO MINISTRO MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
Tel. 39620



Circolare n. 43/97
EB



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215895/2/4/4/1^Div.

Roma, 30.9.1997

OGGETTO: Invio circolare n. 8 del 17.9.1997 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si trasmette in allegato la circolare n. 8 datata 17 settembre 1997 del Ministero degli Affari Esteri recante "norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen" che sostituisce ed abroga la circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991.

Si attira altresì l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, a differenza di quella precedente, questa nuova circolare non è più classificata come "riservata" e può quindi essere oggetto di consultazione e di uso d'ufficio da parte di chiunque sia chiamato ad operare nello specifico settore, anche se privo di particolari abilitazioni di sicurezza.

Verrà resa nota con successiva comunicazione la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non appena perverrà tale informazione dal Ministero degli Affari Esteri.

PEL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 43BIS/97

EB *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/215895/2/4/4/1^Div.

Roma, 23.10.1997

OGGETTO: Invio circolare n. 8 del 17.9.1997 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen".-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

Si trasmette in allegato la circolare n. 8 datata 17 settembre 1997 del Ministero degli Affari Esteri recante "norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen" che sostituisce ed abroga la circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991.

Si attira altresì l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, a differenza di quella precedente, questa nuova circolare non è più classificata come "riservata" e può quindi essere oggetto di consultazione e di uso d'ufficio da parte di chiunque sia chiamato ad operare nello specifico settore, anche se privo di particolari abilitazioni di sicurezza.

Verrà resa nota con successiva comunicazione la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non appena perverrà tale informazione dal Ministero degli Affari Esteri.

PEL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 44/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

ROMA 2.10.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

NR. 559/443/226995/9/28/1^ DIV.

A parziale modifica ed integrazione di quanto richiesto con la circolare pari numero del 3.7.1997, concernente l'emergenza Albania, si pregano le SS. LL. di trasmettere unicamente i dati sui cittadini albanesi (suddivisi in uomini, donne e minori) ospitati presso centri di accoglienza, altre strutture, familiari o conoscenti, specificando, in nota, i motivi degli eventuali aumenti o diminuzioni di presenze (allontanamenti arbitrari, rimpatri volontari, spostamenti autorizzati od altro).

Si raccomanda alle SS. LL. di trasmettere con la massima tempestività, giornalmente , entro le ore 10.00 a mezzo telefax ai numeri 06-47887529 o 06-47887531 i dati richiesti.

COMPILATORE :
SIRACUSANO
(39620)

P. IL DIRETTORE CENTRALE
15
29/10

Circolare n. 45/97

EB

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/187850/16/1/1^aDiv.

Roma, 30.9.1997

OGGETTO: Entrata in vigore della Convenzione di Dublino sulla
determinazione dello Stato responsabile per l'esame
delle domande d'asilo.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTAAI SIGG. DIRIGENTI ZONE
POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

Di seguito alla circolare telegrafica p.n. in data 29
agosto u.s., si trasmette il formulario uniforme per la
determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una
domanda d'asilo nonché il testo della Convenzione di Dublino
(All. nn. 1 e 2).

Tale Convenzione, vincolante per i quindici Stati dell'Unione Europea ma non ancora in vigore per la Finlandia, stabilisce i casi in cui la competenza ad esaminare una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro dell'Unione Europea spetta ad un altro Stato membro, prevedendo un sistema di criteri per determinare la responsabilità.

I criteri sono, principalmente, i seguenti:

- a) se ad un membro della famiglia del richiedente asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda (art. 4) (si considerano membri della famiglia solo i figli minori di età, non sposati, il coniuge, oppure il padre e la madre se il richiedente l'asilo è minore di età);
- b) se il richiedente asilo ha un permesso di soggiorno o un visto in corso di validità, lo Stato membro competente è lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto (art. 5);
- c) se il richiedente asilo ha varcato irregolarmente, in provenienza da uno Stato non membro dell'U.E., la frontiera di uno Stato membro, quest'ultimo sarà competente ad esaminare la domanda (art. 6).

Alla luce dei sopraesposti criteri, qualora lo Stato a cui è stata presentata una domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad un altro Stato membro, deve richiedere a quest'ultimo di accettarlo. Siffatta procedura è curata da un'autorità centrale, individuata, per l'Italia, nella Direzione Generale dei Servizi Civili - Divisione assistenza profughi.

Pertanto, di fronte ad una richiesta di asilo, le SS.LL. avranno cura di far compilare il formulario uniforme per la determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo, oltre al consueto verbale redatto ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136.

Sulle dichiarazioni rese dal richiedente dovrà essere effettuato ogni utile riscontro obiettivo, i cui esiti dovranno essere specificati nella nota di trasmissione del formulario uniforme.

Il formulario, corredato della fotografia del richiedente, dovrà essere trasmesso tempestivamente, una volta effettuati gli indicati riscontri obiettivi, alla Direzione Generale dei Servizi Civili (fax n. 06/4741991), mentre il verbale delle dichiarazioni dell'interessato dovrà essere inviato alla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato (fax n. 06/8076062).

Si precisa che, nelle more delle valutazioni di competenza della Direzione Generale dei Servizi Civili, il richiedente asilo potrà godere delle prestazioni assistenziali dell'ente locale, ai sensi della legge 39/1990, ma non avrà diritto al contributo di prima assistenza di cui al D.M. 237/1990 e dovrà essere munito di un permesso di soggiorno valido un mese con motivazione "Convenzione Dublino 15.6.1990".

Se la Direzione Generale dei Servizi Civili accerta che l'Italia è lo Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo, ne dà comunicazione alla Questura di competenza, che provvederà al rilascio di un permesso di soggiorno valido 3 mesi con motivazione "richiesta asilo", rimanendo ferma

l'attuale procedura per quanto concerne la convocazione dell'interessato di fronte alla Commissione Centrale.

Qualora, invece, a seguito di contenzioso con un altro Stato membro, venga acclarata la responsabilità di quest'ultimo per l'esame della domanda di asilo presentata in Italia, questo Dipartimento ne darà comunicazione alla Questura, fornendo le eventuali necessarie indicazioni sulle modalità per il trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro competente. La Questura provvederà ad informare l'interessato ed a munirlo di apposito lasciapassare (All. n. 3).

Tale documento - i cui modelli, in corso di stampa, verranno distribuiti appena possibile - consentirà al richiedente di raggiungere lo Stato ritenuto competente.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che il predetto lasciapassare non equivale a titolo di soggiorno e ha la sola funzione di permettere all'interessato di raggiungere il Paese di destinazione.

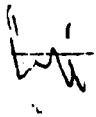
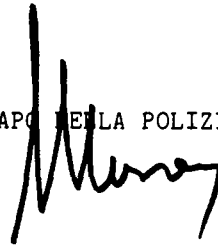
La Direzione Generale dei Servizi Civili, quando avrà accertato che l'Autorità italiana è competente all'esame della domanda d'asilo presentata dal richiedente in uno Stato membro, lo comunicherà al Dipartimento indicando le modalità necessarie al rientro del richiedente stesso.

In questi casi, evidentemente, non avrà applicazione la procedura sopradelineata di cui alla Convenzione di Dublino del 15.6.1990, e si provvederà: al rilascio di un permesso di soggiorno, valido tre mesi, con motivazione "richiesta asilo", all'invio del verbale di cui all'art. 1, comma 2 del D.P.R. 15.6.1990, n. 136, alla Commissione Centrale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato, alla concessione del contributo di prima assistenza di cui al D.M. 237/1990, purchè ne ricorrano i relativi presupposti.

Alla luce delle esigenze che l'esperienza pratica andrà palesando, la sopracitata procedura potrà in futuro essere perfezionata.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 523.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÂLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI